



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00121 del 08/06/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 212

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 212/DIR/2026/00130

OGGETTO: Aggiornamento procedura di autorizzazione regionale in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero ai sensi dell'art. 15 D.L. n. 34/2023 e s.m.i., della D.D. n. 81/2025 e della D.D. n. 90/2026. Revoca D.D. n. 154/2024. Rettifica e integrazione D.D. n. 90/2026.



Il giorno 08/06/2026,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.03.1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998;
- **VISTA** la L.R. n. 18 del 25.03.1974;
- **VISTA** la L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- **VISTA** la L.R. n. 20 del 31.12.2010;
- **VISTA** la L.R. n. 2 del 09.03.2011;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.10.2005;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20.04.2015 di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12.05.2015, avente ad oggetto "*Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità*";
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 31.07.2015, avente ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.*";
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021, che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "*MAIA 2.0*";
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "*MAIA 2.0*";
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la L.R. n. 42 del 31.12.2024, avente ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)*";
- **VISTA** la L.R. n. 43 del 31.12.2024, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027*";
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20.01.2025, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale*



2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15.09.2021, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “*Agenda di Genere*”;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26.09.2024, avente ad oggetto “*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*”;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 516 del 24.09.2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
- **VISTA** la D.G.R. n. 1657 del 29.10.2025 recante “*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*”;

Premesso che:

- la disciplina dell’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero è contenuta in prescrizioni normative nazionale e regionali di seguito menzionate:
 - art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020;
 - art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021;
 - art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023;
 - art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024, convertito dalla L. n. 187/2024;
 - art. 1 comma 939 della L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026);
 - determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 154 del 29.03.2024, avente ad oggetto “*Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero. INDIRIZZI OPERATIVI*”;
 - determinazione della Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata n. 81 del 29.12.2025, rubricata “*Aggiornamento in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero, recante modifiche e integrazioni alla determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 154 del 29.03.2024, avente ad oggetto “Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al*



- riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI”;*
- determinazione della Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata n. 90 del 08.04.2026, avente ad oggetto “*Costituzione di Commissione in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero ai sensi della determinazione della Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata n. 81 del 29.12.2025. Composizione, designazione e nomina dei commissari, funzioni.*”;
 - nelle more dell'adozione dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome ex art. 15 del D.L. n. 34/2023 ed in allineamento ed adesione all'orientamento giurisprudenziale espresso dalle due sentenze gemelle del T.A.R. per la Lombardia - Sezione III, n. 2941 e n. 2942 del 15.09.2025 e dall'Ordinanza Cautelare del T.A.R. per il Veneto - Sezione Terza, n. 588 del 27.11.2025, La Regione Puglia, al fine di tutelare il bene supremo della salute, quale diritto fondamentale ed inviolabile e quale interesse vitale del singolo individuo e dell'intera collettività, garantito dall'art. 32 Cost., ha emanato da ultimo:
 - **la D.D. n. 81 del 29.12.2025**, la quale ha disposto sia di aggiornare la materia di esercizio temporaneo in deroga per le rilevanti circostanze innanzi enunciate, sia di costituire Commissione di valutazione, verifica ed accertamento sostanziali dei requisiti relativi al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate, della conoscenza della lingua italiana, del percorso formativo espletato e dell'esperienza professionale maturata;
 - **la D.D. n. 90 del 08.04.2026**, la quale ha prescritto di costituire formalmente apposita Commissione nella materia in argomento, composta da esperti della Regione Puglia, da rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento in relazione al corso di studi interessato e da rappresentanti degli Ordini delle Professioni Sanitarie delle Province della Regione Puglia competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione, di nominare i componenti della Commissione, di stabilire che essa espleti funzioni di verifica, accertamento e valutazione sostanziali dei requisiti inerenti al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate e delle competenze linguistiche, con un ampliamento dei tempi procedurali ordinari e conclusione dell'attività istruttoria entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
 - a seguito dell'emanazione della D.D. n. 90/2026, si sono tenuti tre incontri:
 - in data 14.04.2026, giusta convocazione prot. n. 0193561 del 09.04.2026, come dettagliatamente descritto nel Verbale di pari data, con il seguente ordine del giorno:
 - a. Insediamiento della Commissione;



- b. Definizione della procedura di valutazione delle istanze e dei criteri di valutazione;
 - c. Varie ed eventuali;
- in data 23.04.2026, giusta convocazione prot. n. 0208830 del 16.04.2026, come dettagliatamente descritto nel Verbale di pari data, per la prosecuzione dei lavori inerenti agli argomenti già calendarizzati nella pregressa riunione ed in particolare alla definizione della procedura di valutazione delle istanze, dei criteri di valutazione, dei requisiti e delle complessità connesse;
 - in data 19.05.2026, giusta convocazione prot. n. 0275704 del 15.05.2026, come dettagliatamente descritto nel Verbale di pari data, al fine dell'approvazione della procedura aggiornata di esercizio temporaneo in deroga, salvo modifiche;

Ritenuto, altresì, che:

- all'esito dei rilievi enunciati dai componenti della Commissione in oggetto nelle citate riunioni ed in considerazione degli stessi, la Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia ha stilato nel dettaglio la procedura aggiornata di esercizio temporaneo in deroga, la cui adozione, con il presente atto, determina il superamento e l'inefficacia della regolamentazione procedurale prescritta dalla determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, con conseguente sua revoca;
- il menzionato iter procedurale aggiornato, condiviso con i componenti della Commissione de qua e formalmente approvato nell'adunanza del 19.05.2026, salvo modifiche, è analiticamente disciplinato nel documento annesso al presente atto come Allegato 1, avente ad oggetto "**PROCEDURA AGGIORNATA DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE A ESERCIZIO TEMPORANEO DI ATTIVITA' LAVORATIVA IN DEROGA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE CONSEGUITE ALL'ESTERO**", il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale e deve intendersi integralmente riportato e trascritto, unitamente al Modulo-Allegato 1A e alla Delega-Allegato 1B, anch'essi annessi al presente atto;
- azionata dal significativo impulso giurisprudenziale innanzi descritto e motivata da rilevanti esigenze cautelari di garanzia del bene supremo e inviolabile della salute, mirate a prevenire l'insorgenza di accadimenti in danno ad essa sia in termini di tutela del singolo individuo, sia in termini di salvaguardia sociale, nonché finalizzata ad assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi di tutte le istanze di esercizio temporaneo in deroga presentate alla Regione Puglia, è la pregnante decisione dello scrivente Ente Regionale di sottoporre a verifica, accertamento e valutazione sostanziali della Commissione, secondo lo schema procedurale aggiornato adottato con il presente atto, il possesso di tutti i requisiti in esso prescritti, inerenti alle qualifiche professionali sanitarie e alle competenze linguistiche necessarie sia per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga nel



territorio regionale e delle proroghe richieste dagli autorizzati, sia per l'accertamento in itinere del possesso effettivo dei requisiti da parte degli istanti cui è stata concessa l'autorizzazione in parola fino al 31.12.2027, che necessita, allo stato attuale, di revisione e di ulteriore validazione, con adeguati approfondimenti circostanziati caso per caso;

- l'espletamento degli adempimenti istruttori connessi allo schema procedurale aggiornato, in considerazione della sua complessità, ha comportato la necessità di un ampliamento dei tempi procedurali ordinari, con previsione della conclusione del procedimento amministrativo di che trattasi entro novanta giorni, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo, a decorrere:
 - dalla presentazione dell'istanza di esercizio temporaneo in deroga, se effettuata successivamente alla pubblicazione del presente atto;
 - dalla pubblicazione del presente atto, in tutte le altre ipotesi, come meglio di seguito specificato. A tale riguardo, infatti, si precisa che, a causa della cospicuità sia delle casistiche oggetto di approfondimento, sia del coordinamento delle numerose figure professionali componenti la Commissione in oggetto, è emersa la necessità di traslare la decorrenza del termine della conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti alle istanze già presentate al tempo della pubblicazione della D.D. n. 90 del 08.04.2026 ed in corso di attuale istruzione, nonché alle istanze già autorizzate o prorogate fino al 2027 e a quelle prorogate al 31.05.2026, a parziale modifica di quanto prescritto nella stessa e nella D.D. n. 81/2025, dal tempo della pubblicazione della D.D. n. 90/2026 al tempo della pubblicazione del presente atto, al fine precipuo di consentire alla Commissione il compimento dell'articolato iter istruttorio con la doverosa meticolosità imposta dal significativo rilievo dell'autorizzazione oggetto di valutazione;
- nelle more della prosecuzione dei lavori della Commissione di esercizio temporaneo in deroga per la definizione della procedura di valutazione delle istanze e per i consequenziali adempimenti istruttori, atteso il termine della proroga al 31.05.2026 concessa ai professionisti sanitari precedentemente autorizzati fino al 31.12.2025, i quali ne abbiano effettuato formale richiesta antecedentemente alla scadenza, la scrivente Sezione regionale, con il presente atto, ritiene necessario autorizzare ulteriore proroga ai medesimi fino al 30.09.2026, in attesa dell'espletamento dell'istruttoria pertinente a ciascuna posizione;

Considerato, inoltre, che:

- a seguito della segnalazione effettuata dagli Ordini dei Fisioterapisti delle Province della Regione Puglia, con nota prot. n. 0218669 del 22.04.2026, inerente la partecipazione strutturale a detto Organo collegiale di rappresentanti dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie (L-22 e LM-68), integrante un difetto di pertinenza per carenza di qualifica in una procedura normativamente vincolata all'ambito sanitario, in condivisione con quanto rilevato si rende necessario, con il presente atto, escludere dalla composizione della Commissione in materia di



- esercizio temporaneo in deroga i rappresentanti designati dall'Università di Bari "Aldo Moro" per i Corsi di Laurea in Scienze Motorie (L-22 e LM-68);
- con comunicazione protocollata al n. 0231966 del 27.04.2026, il Segretario del Coordinamento regionale Ordini delle Professioni Infermieristiche Puglia, Dott. Giuseppe Papagni, ha effettuato istanza di *"rettifica formale dell'atto, sostituendo il nominativo del Dott. Roberto Greco con quello del Dott. Pierpaolo Volpe, al fine di garantire la corretta composizione della Commissione e la piena rispondenza agli atti di designazione trasmessi."*, alla quale si procede con il presente provvedimento;
 - nell'incontro collegiale del 23.04.2026 della Commissione in argomento, il Dott. Antonio Vito Francesco Di Bello, Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Bari e rappresentante designato quale componente della stessa dagli Ordini dei Medici Veterinari delle Province della Regione Puglia, dopo aver posto in evidenza la circostanza della non designazione di referenti in ambito universitario per la Medicina Veterinaria, ha espresso la necessità di procedere a detto adempimento, al fine di garantire la completezza formale della rappresentanza di tutte le discipline didattiche afferenti alle professioni sanitarie;
 - con successiva nota, acquisita al prot. n. 0232088 del 27.04.2026, il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari "Aldo Moro", Prof. Pasquale De Palo, ha comunicato la designazione della Prof.ssa Carmela Valastro – Consiglio Corso di Laurea LM42 – Medicina Veterinaria, che, con il presente atto, viene formalmente nominata, quale ulteriore componente della Commissione di esercizio temporaneo in deroga tra i *"rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento in relazione al corso di studi interessato"* per l'Università di Bari "Aldo Moro", ad integrazione della D.D. n. 90/2026;

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato e in coerenza con tutte le argomentazioni, le motivazioni e le circostanze di fatto e di diritto illustrate nel presente atto, si propone:

- di adottare un aggiornamento della procedura di autorizzazione regionale in materia di esercizio temporaneo in deroga prescritto dalla D.D. n. 81/2025 e dalla D.D. n. 90/2026, così come dettagliatamente disciplinato nel documento annesso al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, come Allegato 1 *"PROCEDURA AGGIORNATA DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE A ESERCIZIO TEMPORANEO DI ATTIVITA' LAVORATIVA IN DEROGA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE CONSEGUITE ALL'ESTERO"* ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, comprensivo del *"MODULO DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ESERCIZIO TEMPORANEO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN DEROGA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE CONSEGUITE ALL'ESTERO"* (Allegato 1A) e della *"DELEGA"* (Allegato 1B), anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di revocare la determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, per inidoneità della stessa a tutelare il bene supremo e inviolabile della salute ex art. 32 Cost., a causa delle sopravvenute



rilevanti circostanze di fatto e di diritto rappresentate nel presente atto e nelle D.D. n. 81/2025 e D.D. n. 90/2026;

- di stabilire di sottoporre a verifica, accertamento e valutazione sostanziali della Commissione, secondo lo schema procedurale aggiornato adottato con il presente atto, il possesso di tutti i requisiti in esso prescritti ed elencati nell'Allegato 1, inerenti alle qualifiche professionali sanitarie e alle competenze linguistiche necessarie sia per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga nel territorio regionale e delle proroghe richieste dagli autorizzati, sia per l'accertamento in itinere del possesso effettivo dei requisiti da parte degli istanti cui è stata concessa l'autorizzazione regionale di esercizio temporaneo in deroga fino al 31.12.2027, che necessita, allo stato attuale, di revisione e di ulteriore validazione, con adeguati approfondimenti circostanziati caso per caso;
- di disporre che l'espletamento degli adempimenti istruttori connessi allo schema procedurale aggiornato, in considerazione della sua complessità, comporti la necessità di un ampliamento dei tempi procedurali ordinari, con previsione della conclusione del procedimento amministrativo di cui trattasi entro novanta giorni, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo, a decorrere:
 - dalla presentazione dell'istanza di esercizio temporaneo in deroga, se effettuata successivamente alla pubblicazione del presente atto;
 - dalla pubblicazione del presente atto, in tutte le altre ipotesi;
- di prescrivere che la decorrenza del termine della conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti alle istanze già presentate al tempo della pubblicazione della D.D. n. 90 del 08.04.2026 ed in corso di attuale istruzione, nonché alle istanze già autorizzate o prorogate fino al 2027 e a quelle prorogate al 31.05.2026, a parziale modifica di quanto prescritto nella stessa e nella D.D. n. 81/2025, venga tralata dal tempo della pubblicazione della D.D. n. 90/2026 al tempo della pubblicazione del presente atto, al fine precipuo di consentire alla Commissione il compimento dell'articolato iter istruttorio con la doverosa meticolosità imposta dal significativo rilievo dell'autorizzazione oggetto di valutazione;
- di statuire che il procedimento amministrativo avviato con l'istanza di parte, corredata dei documenti elencati nell'Allegato 1 del presente atto, si concluda con la valutazione positiva di concessione dell'autorizzazione regionale di esercizio temporaneo in deroga per un tempo determinato da espletarsi esclusivamente nel territorio regionale, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, nella forma di determinazione del Dirigente della competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, notificata con P.E.C al professionista sanitario istante o al delegato, munito di idoneo e valido documento di Delega, ovvero con la valutazione negativa di diniego, che sarà oggetto di comunicazione P.E.C. recante una sintetica motivazione, notificata al professionista sanitario istante o al delegato, munito di idoneo e valido documento di Delega. Pertanto, con il presente provvedimento non è consentito l'esercizio della professione in un contesto extra-regionale;



- di disporre che, nell'ipotesi in cui il professionista sanitario autorizzato intenda usufruire della proroga dell'autorizzazione regionale concessa in materia di esercizio temporaneo in deroga per un tempo determinato, antecedentemente alla scadenza del termine prescritto da detta autorizzazione debba richiederne proroga con apposita comunicazione, recante in allegato il provvedimento autorizzatorio, esclusivamente da indirizzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo P.E.C. sezione.asm.regione@pec.rupar.puglia.it a pena di irricevibilità, con precisazione che, decorso infruttuosamente il termine prescritto nella concessione dell'autorizzazione regionale di che trattasi, quest'ultima perde efficacia;
- di stabilire che, nelle ipotesi di irricevibilità, improcedibilità e inammissibilità della domanda declinate nell'Allegato 1 del presente atto, detto procedimento amministrativo si concluderà con una comunicazione P.E.C. riportante una sintetica motivazione, notificata al professionista sanitario istante o al delegato, munito di idoneo e valido documento di Delega;
- di disporre che il provvedimento di autorizzazione regionale, emanato in esito e a conclusione del procedimento amministrativo inerente alla materia di esercizio temporaneo in deroga, sia rilasciato fatti salvi, in capo alla scrivente Amministrazione, i generali poteri di autotutela di cui alla L. n. 241/1990, con precisazione che l'efficacia del titolo autorizzatorio resta subordinata alla persistenza dei presupposti di fatto, dei requisiti di diritto e delle condizioni di legittimità vigenti al momento del rilascio e che il professionista sanitario beneficiario ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Regione Puglia ogni variazione della situazione di fatto o di diritto che possa incidere sul possesso dei requisiti legittimanti l'autorizzazione regionale temporanea, ivi inclusi eventuali provvedimenti disciplinari, penali o di sospensione della professione;
- di stabilire che l'Ente regionale si riservi la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e previo avvio del relativo procedimento, all'annullamento d'ufficio o alla revoca dell'autorizzazione concessa, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della richiamata L. n. 241/1990, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, mutamenti della situazione di fatto, ovvero l'accertamento del difetto o della perdita dei requisiti di legge, anche a seguito dell'omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente punto;
- di disporre che, a seguito dell'emanazione del provvedimento amministrativo di concessione dell'autorizzazione regionale di esercizio temporaneo in deroga e della conseguente notifica, il professionista sanitario sia inserito in appositi Elenchi Speciali Straordinari Temporanei, tenuti, salvo eventuali deroghe, dagli Ordini Professionali di riferimento, cui il medesimo dovrà rivolgersi per i consequenziali adempimenti. Tale previsione è comunque demandata agli Ordini professionali interessati, trattandosi di una materia di competenza ordinistica;
- di stabilire che, nelle more della prosecuzione dei lavori della Commissione di esercizio temporaneo in deroga per la definizione della procedura di valutazione delle istanze e per i consequenziali adempimenti istruttori, atteso il termine della proroga al 31.05.2026 concessa ai professionisti sanitari precedentemente



autorizzati fino al 31.12.2025, i quali ne abbiano effettuato formale richiesta antecedentemente alla scadenza, sia autorizzata, con il presente atto, ulteriore proroga ai medesimi fino al 30.09.2026, in attesa dell'espletamento dell'istruttoria pertinente a ciascuna posizione;

- di disporre che le istanze di autorizzazione regionale in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero saranno oggetto di esame analitico da parte della Commissione di verifica, accertamento e valutazione sostanziali, nella sua composizione minima di due esperti della Regione Puglia, afferenti alla competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata e due commissari, di cui uno rappresentante degli Atenei regionali di riferimento in relazione al corso di studi interessato e con competenze e qualificazione specifica nella professione sanitaria oggetto di valutazione ed uno rappresentante degli Ordini delle Professioni Sanitarie delle Province della Regione Puglia competente in relazione al profilo professionale preso in considerazione;
- di prescrivere l'obbligo per il professionista sanitario, a seguito della concessione dell'autorizzazione regionale di esercizio temporaneo in deroga, di dotarsi di un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale, imposta ex lege agli esercenti le professioni sanitarie;
- di stabilire l'obbligo per il professionista sanitario, a seguito della concessione dell'autorizzazione regionale di esercizio temporaneo in deroga, di assolvimento della formazione continua con acquisizione di crediti formativi, prescritta ex lege nella professione sanitaria di riferimento, quale requisito imprescindibile per l'esercizio dell'attività lavorativa di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza delle cure, la qualità professionale e l'adeguamento costante alle innovazioni scientifiche e tecnologiche;
- di disporre che, in modifica di quanto prescritto nella D.D. n. 90 del 08.04.2026, siano esclusi dalla composizione della Commissione di esercizio temporaneo in deroga i rappresentanti designati dall'Università di Bari "Aldo Moro" per il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive Classe L-22 e per il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale Biennale in Scienze e tecniche dello sport Classe LM-6, stante il difetto di pertinenza per carenza di qualifica sanitaria in una procedura normativamente vincolata all'ambito sanitario;
- di prescrivere che, in modifica di quanto stabilito nella D.D. n. 90 del 08.04.2026, sia formalmente rettificato il nominativo del Dott. Roberto Greco e sostituito con quello del Dott. Pierpaolo Volpe, Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, quale componente designato dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche delle Province della Regione Puglia unitamente al Dott. Saverio Andreula, rappresentante per la Puglia del Comitato Centrale della Federazione Nazionale OPI, al fine di garantire la corretta composizione della Commissione e la piena rispondenza agli atti di designazione;
- di disporre che, ad integrazione della D.D. n. 90 del 08.04.2026, sia formalmente nominata, quale rappresentante del Consiglio Corso di Laurea



Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42) e ulteriore componente della Commissione di esercizio temporaneo in deroga tra i “*rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento in relazione al corso di studi interessato*” per l’Università di Bari “*Aldo Moro*”, la Prof.ssa Carmela Valastro – Consiglio Corso di Laurea LM42 – Medicina Veterinaria;

- di ribadire che la partecipazione alla Commissione di verifica, accertamento e valutazione sostanziali, nell’espletamento di tutte le attività da parte di componenti e/o sostituti e/o delegati, sia da ritenersi a titolo gratuito, rientrando tra le ordinarie attività istituzionali;
- di stabilire che per quanto non espressamente esplicitato nel presente atto, si richiamino le disposizioni della D.D. n. 81 del 29.12.2025 e della D.D. n. 90 del 08.04.2026;
- di disporre che, in fase di verifica dei requisiti organizzativi ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale, si tenga conto delle previsioni di cui al presente provvedimento.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L’impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto sull’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttrice amministrativa, dalla funzionaria amministrativa e dalla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;



- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato;

1. **di adottare** un aggiornamento della procedura di autorizzazione regionale in materia di esercizio temporaneo in deroga prescritto dalla D.D. n. 81/2025 e dalla D.D. n. 90/2026, così come dettagliatamente disciplinato nel documento annesso al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, come **Allegato 1 "PROCEDURA AGGIORNATA DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE A ESERCIZIO TEMPORANEO DI ATTIVITA' LAVORATIVA IN DEROGA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE CONSEGUITE ALL'ESTERO"** ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, comprensivo del "**MODULO DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ESERCIZIO TEMPORANEO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN DEROGA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE CONSEGUITE ALL'ESTERO**" (**Allegato 1A**) e della "**DELEGA**" (**Allegato 1B**), anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di revocare la determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024**, per inidoneità della stessa a tutelare il bene supremo e inviolabile della salute ex art. 32 Cost., a causa delle sopravvenute rilevanti circostanze di fatto e di diritto rappresentate nel presente atto e nelle D.D. n. 81/2025 e D.D. n. 90/2026;
3. **di stabilire di sottoporre a verifica, accertamento e valutazione sostanziali della Commissione, secondo lo schema procedurale aggiornato adottato con il presente atto**, il possesso di tutti i requisiti in esso prescritti ed elencati nell'Allegato 1, inerenti alle qualifiche professionali sanitarie e alle competenze linguistiche necessarie **sia** per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga nel territorio regionale e delle proroghe richieste dagli autorizzati, **sia** per l'accertamento in itinere del possesso effettivo dei requisiti da parte degli istanti cui è stata concessa l'autorizzazione regionale di esercizio temporaneo in deroga fino al 31.12.2027, che necessita, allo stato attuale, di revisione e di ulteriore validazione, con adeguati approfondimenti circostanziati caso per caso;
4. **di disporre** che l'espletamento degli adempimenti istruttori connessi allo schema procedurale aggiornato, in considerazione della sua complessità, comporti la necessità di un **ampliamento** dei tempi procedurali ordinari, con previsione della conclusione del procedimento amministrativo di cui trattasi entro **novanta giorni**, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo, a decorrere:



- a. dalla presentazione dell'istanza di esercizio temporaneo in deroga, se effettuata successivamente alla pubblicazione del presente atto;
 - b. dalla pubblicazione del presente atto, in tutte le altre ipotesi;
5. **di prescrivere** che la **decorrenza** del termine della **conclusione** dei procedimenti amministrativi inerenti alle istanze già presentate al tempo della pubblicazione della D.D. n. 90 del 08.04.2026 ed in corso di attuale istruzione, nonché alle istanze già autorizzate o prorogate fino al 2027 e a quelle prorogate al 31.05.2026, a parziale modifica di quanto prescritto nella stessa e nella D.D. n. 81/2025, venga tralata dal tempo della pubblicazione della D.D. n. 90/2026 al tempo della **pubblicazione del presente atto**, al fine precipuo di consentire alla Commissione il compimento dell'articolato iter istruttorio con la doverosa meticolosità imposta dal significativo rilievo dell'autorizzazione oggetto di valutazione;
 6. **di statuire** che il **procedimento amministrativo** avviato con l'istanza di parte, corredata dei documenti elencati nell'Allegato 1 del presente atto, **si concluda con la valutazione positiva di concessione dell'autorizzazione regionale di esercizio temporaneo in deroga per un tempo determinato da espletarsi esclusivamente nel territorio regionale**, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, nella forma di determinazione del Dirigente della competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, **notificata** con P.E.C al professionista sanitario istante o al delegato, munito di idoneo e valido documento di Delega, **ovvero con la valutazione negativa di diniego**, che sarà oggetto di comunicazione P.E.C. recante una sintetica motivazione, **notificata** al professionista sanitario istante o al delegato, munito di idoneo e valido documento di Delega. Pertanto, con il presente provvedimento non è consentito l'esercizio della professione in un contesto extra-regionale;
 7. **di disporre** che, nell'ipotesi in cui il professionista sanitario autorizzato intenda usufruire della proroga dell'autorizzazione regionale concessa in materia di esercizio temporaneo in deroga per un tempo determinato, **antecedentemente alla scadenza del termine** prescritto da detta autorizzazione debba **richiederne proroga** con apposita comunicazione, recante in allegato il provvedimento autorizzatorio, esclusivamente da indirizzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo P.E.C. sezione.asm.regione@pec.rupar.puglia.it a pena di irricevibilità, con precisazione che, decorso infruttuosamente il termine prescritto nella concessione dell'autorizzazione regionale di che trattasi, quest'ultima perde efficacia;
 8. **di stabilire** che, nelle **ipotesi di irricevibilità, improcedibilità e inammissibilità** della domanda declinate nell'Allegato 1 del presente atto, detto procedimento amministrativo si concluderà con una comunicazione P.E.C. riportante una sintetica motivazione, notificata al professionista sanitario istante o al delegato, munito di idoneo e valido documento di Delega;
 9. **di disporre** che il provvedimento di autorizzazione regionale, emanato in esito e a conclusione del procedimento amministrativo inerente alla materia di esercizio temporaneo in deroga, sia rilasciato fatti salvi, in capo alla scrivente Amministrazione, i generali **poteri di autotutela di cui alla L. n. 241/1990**, con



precisazione che l'efficacia del titolo autorizzatorio resta subordinata alla persistenza dei presupposti di fatto, dei requisiti di diritto e delle condizioni di legittimità vigenti al momento del rilascio e che il professionista sanitario beneficiario ha **l'obbligo di comunicare** immediatamente alla Regione Puglia **ogni variazione della situazione di fatto o di diritto** che possa incidere sul possesso dei requisiti legittimanti l'autorizzazione regionale temporanea, ivi inclusi **eventuali provvedimenti disciplinari, penali o di sospensione della professione**;

10. **di stabilire** che l'Ente regionale si riservi la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e previo avvio del relativo procedimento, all'**annullamento d'ufficio** o alla **revoca dell'autorizzazione concessa**, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della richiamata L. n. 241/1990, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, mutamenti della situazione di fatto, ovvero l'accertamento del difetto o della perdita dei requisiti di legge, anche a seguito dell'omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente punto;
11. **di disporre** che, a seguito dell'emanazione del provvedimento amministrativo di concessione dell'autorizzazione regionale di esercizio temporaneo in deroga e della conseguente notifica, il professionista sanitario sia inserito in appositi Elenchi Speciali Straordinari Temporanei, tenuti, salvo eventuali deroghe, dagli Ordini Professionali di riferimento, cui il medesimo dovrà rivolgersi per i consequenziali adempimenti. Tale previsione è comunque demandata agli Ordini professionali interessati, trattandosi di una materia di competenza ordinistica;
12. **di stabilire** che, nelle more della prosecuzione dei lavori della Commissione di esercizio temporaneo in deroga per la definizione della procedura di valutazione delle istanze e per i consequenziali adempimenti istruttori, atteso il **termine della proroga al 31.05.2026** concessa ai professionisti sanitari precedentemente autorizzati fino al 31.12.2025, i quali ne abbiano effettuato formale richiesta antecedentemente alla scadenza, sia autorizzata, con il presente atto, **ulteriore proroga** ai medesimi **fino al 30.09.2026**, in attesa dell'espletamento dell'istruttoria pertinente a ciascuna posizione;
13. **di disporre** che le istanze di autorizzazione regionale in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero saranno oggetto di esame analitico da parte della Commissione di verifica, accertamento e valutazione sostanziali, nella sua **composizione minima di due esperti della Regione Puglia, afferenti alla competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata e due commissari**, di cui uno rappresentante degli Atenei regionali di riferimento in relazione al corso di studi interessato e con competenze e qualificazione specifica nella professione sanitaria oggetto di valutazione ed uno rappresentante degli Ordini delle Professioni Sanitarie delle Province della Regione Puglia competente in relazione al profilo professionale preso in considerazione;
14. **di prescrivere l'obbligo** per il professionista sanitario, a seguito della concessione dell'autorizzazione regionale di esercizio temporaneo in deroga, di dotarsi di **un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale**, imposta



- ex lege agli esercenti le professioni sanitarie;
15. **di stabilire l'obbligo** per il professionista sanitario, a seguito della concessione dell'autorizzazione regionale di esercizio temporaneo in deroga, di assolvimento della **formazione continua con acquisizione di crediti formativi**, prescritta ex lege nella professione sanitaria di riferimento, quale requisito imprescindibile per l'esercizio dell'attività lavorativa di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza delle cure, la qualità professionale e l'adeguamento costante alle innovazioni scientifiche e tecnologiche;
 16. **di disporre** che, in modifica di quanto prescritto nella D.D. n. 90 del 08.04.2026, siano **esclusi** dalla composizione della Commissione di esercizio temporaneo in deroga i rappresentanti designati dall'Università di Bari "*Aldo Moro*" per il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive Classe L-22 e per il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale Biennale in Scienze e tecniche dello sport Classe LM-6, stante il difetto di pertinenza per carenza di qualifica sanitaria in una procedura normativamente vincolata all'ambito sanitario;
 17. **di prescrivere** che, in modifica di quanto stabilito nella D.D. n. 90 del 08.04.2026, sia formalmente **rettificato** il nominativo del Dott. Roberto Greco e sostituito con quello del Dott. Pierpaolo Volpe, Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, quale componente designato dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche delle Province della Regione Puglia unitamente al Dott. Saverio Andreula, rappresentante per la Puglia del Comitato Centrale della Federazione Nazionale OPI, al fine di garantire la corretta composizione della Commissione e la piena rispondenza agli atti di designazione;
 18. **di disporre** che, ad integrazione della D.D. n. 90 del 08.04.2026, sia formalmente **nominata**, quale rappresentante del Consiglio Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42) e ulteriore componente della Commissione di esercizio temporaneo in deroga tra i "*rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento in relazione al corso di studi interessato*" per l'Università di Bari "*Aldo Moro*", **la Prof.ssa Carmela Valastro – Consiglio Corso di Laurea LM42 – Medicina Veterinaria**;
 19. **di ribadire** che la partecipazione alla Commissione di verifica, accertamento e valutazione sostanziali, nell'espletamento di tutte le attività da parte di componenti e/o sostituti e/o delegati, sia da ritenersi a **titolo gratuito**, rientrando tra le ordinarie attività istituzionali;
 20. **di stabilire** che per quanto non espressamente esplicitato nel presente atto, si richiamino le disposizioni della D.D. n. 81 del 29.12.2025 e della D.D. n. 90 del 08.04.2026;
 21. **di disporre** che, in fase di verifica dei requisiti organizzativi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, si tenga conto delle previsioni di cui al presente provvedimento;
 22. **di redigere** il presente provvedimento in forma integrale e "*per estratto*", con parti oscurate non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i;



23. **di notificare** il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, ai **Dipartimenti di Prevenzione ASL delle Province della Regione Puglia, a Qu.O.T.A. - AReSS Puglia, alla Sezione Accreditamento e Qualità e alla Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia**, nonché **agli Atenei della Regione Puglia e agli Ordini delle professioni sanitarie delle Province della Regione Puglia e ai professionisti sanitari, cui era stata concessa proroga al 31.05.2026, per i quali, con il presente atto, è stata disposta ulteriore proroga fino al 30.09.2026.**

Il presente provvedimento è composto di 17 facciate, oltre agli Allegati 1, 1A e 1B:

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “*Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1*” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime “*Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA*” ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in “*Amministrazione Trasparente*” sotto la sezione “*Provvedimenti Dirigenziali*” del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà pubblicizzato sul sito istituzionale della Regione Puglia, ove gli Allegati 1A e 1B saranno offerti in versione pdf editabile;**
- **sarà pubblicizzato sul portale PugliaSalute della Regione Puglia, ove gli Allegati 1A e 1B saranno offerti in versione pdf editabile;**
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 17 facciate, oltre agli Allegati 1, 1A e 1B, è adottato in originale.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Allegato 1 PROCEDURA AGGIORNATA ESERCIZIO TEMPORANEO IN DEROGA
REGIONE PUGLIA.pdf -
e598f6e3b7b292bb031669b2e2314fcb1a6fef6de849a0f23776df063f75d298



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale

Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza
Sanitaria e Medicina Convenzionata

Allegato 1A MODULO ISTANZA ESERCIZIO TEMPORANEO IN DEROGA
REGIONE PUGLIA.pdf -
4e77c9dd11a0d93485b504faa3aa05d0c09730461f553c19a98137cb3aaf83fa

Allegato 1B DELEGA ESERCIZIO TEMPORANEO IN DEROGA REGIONE
PUGLIA.pdf -
17bdfeb8ad532e225fa8a57617357516945eb33fc4d4a960e009de7d751aee7a

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2026/00130

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Domenica Brindisi

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli



REGIONE PUGLIA

Allegato 1

PROCEDURA AGGIORNATA DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE A ESERCIZIO TEMPORANEO DI ATTIVITA' LAVORATIVA IN DEROGA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE CONSEGUITE ALL'ESTERO

Ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023

A. FASE DI RICEZIONE DI ISTANZA E DOCUMENTI – VERIFICA E VALUTAZIONE DOCUMENTALE

Il professionista sanitario interessato, cittadino europeo e/o extra UE, dovrà presentare telematicamente alla **Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia**, esclusivamente da indirizzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo P.E.C. sezione.asm.regione@pec.rupar.puglia.it a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:

1. **Istanza di autorizzazione regionale in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023**, che deve essere redatta compilando in ogni sua parte editabile il **Modulo-Allegato 1A**, debitamente sottoscritta con firma autografa dell'istante, nonché presentata secondo le modalità prescritte nel paragrafo **“NOTE ED AVVERTENZE OPERATIVE”** di cui oltre;
2. **Copia di Certificazione Ufficiale di conoscenza della lingua italiana e competenza linguistica di livello non inferiore al B2, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), a pena di inammissibilità dell'Istanza**, per la rilevanza e l'imprescindibilità della conoscenza di livello intermedio della lingua italiana per la concessione dell'autorizzazione regionale di esercizio temporaneo in deroga.
Per la professione sanitaria di **Logopedista**, sono specificamente consigliati il possesso e l'esibizione di Copia di Certificazione Ufficiale di conoscenza della lingua italiana e competenza linguistica di livello **C1** e comunque non inferiore al B2, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), atteso che l'uso della lingua nell'esercizio di detta professione sanitaria è strumento di lavoro e richiede conoscenza avanzata e padronanza fondamentali per valutare e riabilitare i disturbi del linguaggio.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà degli Ordini professionali di procedere all'accertamento della effettiva conoscenza della lingua italiana, in sede di inserimento del professionista sanitario autorizzato negli Elenchi Speciali Straordinari Temporanei di cui oltre;



REGIONE PUGLIA

3. **Copia della Domanda al Ministero della Salute per il Riconoscimento del Titolo Professionale Sanitario conseguito all'estero**, se effettuata al tempo dell'inoltro dell'Istanza alla Regione Puglia di autorizzazione di esercizio temporaneo in deroga.

Nell'ipotesi in cui non fosse stata presentata Domanda al Ministero della Salute per il Riconoscimento del Titolo Professionale Sanitario conseguito all'estero, al tempo della presentazione dell'Istanza alla Regione Puglia di autorizzazione di esercizio temporaneo in deroga, si invita l'istante ad inoltrarla, trasmettendo tempestivamente Copia della stessa alla Regione Puglia, attesa la temporaneità dell'autorizzazione regionale nella materia in oggetto;

4. **Copia del Titolo di Studio della qualifica professionale sanitaria in lingua straniera conseguito all'estero e rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, a pena di inammissibilità dell'Istanza**, in quanto requisito fondamentale nei termini di seguito indicati, **corredato di traduzione giurata o asseverata presso un Tribunale italiano e legalizzata (o con Apostille dell'Aja)**:

- a. con riferimento alla professione di **Medico Chirurgo**, il titolo estero deve essere stato conseguito in una struttura accademica che abbia ottenuto un accreditamento conforme agli standard della **Word Federation for Medical Education (WFME)** e da quest'ultima riconosciuto, analogamente a quanto richiesto ai laureati in Italia per il riconoscimento all'estero del titolo conseguito in Atenei italiani;

- b. con riferimento alla professione di **Medico Veterinario**, il titolo estero deve essere stato conseguito in una struttura accademica che abbia ottenuto un accreditamento conforme agli standard della **European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE)** e da quest'ultima riconosciuto, analogamente a quanto richiesto ai laureati in Italia per il riconoscimento all'estero del titolo conseguito in Atenei italiani;

5. **Copia della Dichiarazione di Valore** dell'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato Estero in cui il titolo di studio, del quale si chiede l'autorizzazione, è stato conseguito, **a pena di inammissibilità dell'Istanza**, che attesti:

- a. il rilascio del titolo da autorità competente nello Stato di conseguimento;

- b. gli anni di durata del corso di laurea;

- c. l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso (in mancanza di tale certificazione di autenticità, è richiesta la legalizzazione del titolo effettuata dalle competenti Autorità);

- d. i requisiti di accesso al corso (scolarità di base);



REGIONE PUGLIA

- e. la natura e il valore del titolo, ossia se esso è abilitante o non abilitante all'esercizio della professione nello Stato di conseguimento, con esplicitazione delle attività professionali che il titolo consente di esercitare;
- f. l'esistenza o inesistenza, nello Stato di conseguimento, di Ordine/Albo Professionale ai fini dell'esercizio della professione;
- g. informazioni dettagliate inerenti la regolamentazione della professione, nell'ipotesi di inesistenza di Ordine/Albo Professionale (es. formazione professionale, tirocini, certificazione di competenze etc.).

La Regione Puglia si riserva la facoltà di accettare, in alternativa alla citata Dichiarazione di Valore, la presentazione di **Copia dell'Attestazione CIMEA** (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), recante tutte le informazioni elencate nel presente punto;

- 6. **Copia del Certificato degli Esami Universitari in lingua straniera**, riportante il piano di studi completo, con elencazione dettagliata degli esami sostenuti e delle ore di formazione teorica e di tirocinio pratico effettuate, **a pena di inammissibilità dell'Istanza**, **corredato di traduzione giurata o asseverata presso un Tribunale italiano e legalizzata (o con Apostille dell'Aja)**;

- 7. **Copia di Certificati di Specializzazione.**

Nell'ipotesi in cui i Titoli di Specializzazione siano stati conseguiti all'estero e i relativi Certificati siano stati redatti in lingua straniera, questi ultimi devono essere **corredati di traduzione giurata o asseverata presso un Tribunale italiano e legalizzata (o con Apostille dell'Aja)**;

- 8. **Copia dell'Iscrizione in lingua straniera all'Ordine/Albo Professionale dello Stato in cui il titolo di studio è stato conseguito**, in corso di validità ed aggiornata all'attualità del tempo di presentazione dell'Istanza, **corredata di traduzione giurata o asseverata presso un Tribunale italiano e legalizzata (o con Apostille dell'Aja).**

Nell'ipotesi in cui lo **Stato Estero** sia **privo di Ordine/Albo Professionale**, farà fede la **Dichiarazione di Valore** descritta nel precedente **punto 5.**, con esplicitazione di tutte le informazioni elencate dal punto **5.a.** al punto **5.g.**;

- 9. **Copia del Certificato di Onorabilità Professionale in lingua straniera** (Good Standing), in corso di validità ed aggiornato all'attualità del tempo di presentazione dell'Istanza, **corredato di traduzione giurata o asseverata presso un Tribunale italiano e legalizzata (o con Apostille dell'Aja)**, riportante le informazioni di seguito menzionate:

- a. lo status di iscrizione attiva del professionista sanitario all'Ordine/Albo Professionale e la data di decorrenza;



REGIONE PUGLIA

- b. l'abilitazione e l'idoneità all'esercizio della professione sanitaria, derivanti dal titolo di studio conseguito;
- c. la buona condotta morale e professionale del richiedente, la non sottoposizione a sanzioni disciplinari pregresse o pendenti, nonché l'assenza di impedimenti dell'interessato all'esercizio della professione sanitaria, nella specie procedimenti penali o provvedimenti amministrativi.

Nell'ipotesi di **inesistenza nello Stato Estero di Ordine/Albo Professionale**, vi è **esonero** dalla produzione documentale del **Certificato di Onorabilità Professionale**.

- 10. Copia di Attestati di Corsi di Formazione espletati**, sia obbligatori sia facoltativi.

Nell'ipotesi in cui detti Corsi siano stati effettuati all'estero e i correlati Attestati siano stati redatti in lingua straniera, questi ultimi devono essere **corredati di traduzione giurata o asseverata presso un Tribunale italiano e legalizzata (o con Apostille dell'Aja)**;

- 11. Curriculum Vitae in formato europeo** (Europass), con data e sottoscrizione;
- 12. Copia fronte/retro di Documento d'Identità in corso di validità** dal quale si evinca che l'istante è residente nella Regione Puglia, ovvero **Dichiarazione di fissazione di domicilio** del medesimo presso luogo ubicato nel territorio pugliese, recante l'indicazione esatta dei dati anagrafici e dell'indirizzo completo (Comune, Provincia, CAP, Via/Piazza, numero civico).

Nell'ipotesi di difformità tra i dati anagrafici indicati nei documenti presentati, deve essere esibita ed allegata idonea certificazione attestante la riconducibilità degli stessi al professionista sanitario richiedente;

- 13. Certificato descrittivo analitico dell'attività lavorativa** eventualmente svolta successivamente al conseguimento del titolo, del quale si richiede l'autorizzazione, corredato di documenti comprovanti l'esperienza professionale maturata.

La completezza documentale e la sua idoneità saranno oggetto di esame analitico da parte della **Commissione di verifica, accertamento e valutazione sostanziali**, formalmente costituita con determinazione della Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 90 del 08.04.2026, nella sua **composizione minima di due esperti della Regione Puglia e due commissari**, di cui **uno** rappresentante degli **Atenei regionali** di riferimento in relazione al corso di studi interessato e con competenze e qualificazione specifica nella professione sanitaria oggetto di valutazione ed **uno** rappresentante degli **Ordini delle Professioni Sanitarie delle Province della Regione Puglia** competente in relazione al profilo professionale preso in considerazione.



REGIONE PUGLIA

NOTE ED AVVERTENZE OPERATIVE

- 1) La comunicazione **P.E.C.** effettuata dal richiedente, recante l'Istanza alla Regione Puglia di autorizzazione in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, unitamente ai documenti allegati, deve avere un Oggetto chiaro, sintetico e completo e deve esplicitare sia la professione sanitaria di cui si chiede l'autorizzazione regionale, sia i riferimenti del mittente: ad esempio "ISTANZA AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO TEMPORANEO IN DEROGA EX ART. 15 D.L. N. 34/2023 E S.M.I. (professione sanitaria) DOTT. (nome e cognome)".

Le ulteriori comunicazioni devono, nell'Oggetto, richiamare sia la professione sanitaria di cui si è chiesta l'autorizzazione regionale, sia i riferimenti del mittente ed indicare sinteticamente la richiesta o la finalità della comunicazione: ad esempio "AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO TEMPORANEO IN DEROGA (professione sanitaria) DOTT. (nome e cognome): INTEGRAZIONE DOCUMENTALE etc. (richiesta/finalità)".

- 2) Ciascun documento elencato e descritto nei numeri dall'**1.** al **13.** del paragrafo **A.** della presente procedura deve, **a pena di irricevibilità:**
 - a) essere nominato in modo chiaro, pertinente e preciso;
 - b) essere numerato secondo la numerazione riportata nel paragrafo **A.** della presente procedura;
 - c) essere correttamente scansionato, affinché la scansione risulti chiara, nitida, perfettamente leggibile e in formato PDF, con firme e marche da bollo ben visibili;
 - d) se composto da più pagine, essere caricato in un unico file PDF, contenente tutte le pagine del documento nella corretta successione, con espresso divieto di invio di file singolo per ogni facciata.
- 3) Le Istanze inoltrate per il tramite di soggetti terzi rispetto al professionista sanitario richiedente devono essere corredate di idoneo e valido documento di **Delega**, riportante gli elementi identificativi delle parti, ossia del delegante e del delegato, l'oggetto dell'incarico, luogo, data e sottoscrizione, unitamente a Documento d'Identità del delegato: esso va redatto compilando in ogni sua parte editabile la **Delega-Allegato 1B**, debitamente sottoscritto con firma autografa dell'istante, nonché presentato secondo le modalità prescritte nel paragrafo "**NOTE ED AVVERTENZE OPERATIVE**" di cui innanzi.

B. COLLOQUIO DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

All'esito positivo dell'istruttoria amministrativa volta alla verifica documentale preliminare, che ne ha accertato la completezza e la conformità ai requisiti descritti nel paragrafo **A.** della presente procedura, **ciascun istante sarà convocato dalla competente Sezione regionale, a**



REGIONE PUGLIA

mezzo comunicazione P.E.C., per sostenere, dinanzi alla **Commissione di verifica, accertamento e valutazione sostanziali**, nella sua **composizione minima di due esperti della Regione Puglia e due commissari**, di cui **uno** rappresentante degli **Atenei regionali** di riferimento in relazione al corso di studi interessato e con competenze e qualificazione specifica nella professione sanitaria oggetto di valutazione ed **uno** rappresentante degli **Ordini delle Professioni Sanitarie delle Province della Regione Puglia** competente in relazione al profilo professionale preso in considerazione, un **Colloquio di Valutazione**, finalizzato alla verifica delle conoscenze e delle competenze tecniche dal medesimo possedute per la concessione dell'autorizzazione regionale in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero.

Il Colloquio di Valutazione della Commissione può concludersi:

- a. con esito positivo di superamento;
- b. con esito negativo di non superamento.

Del colloquio di valutazione della Commissione viene redatto sintetico **processo verbale**, sottoscritto dai componenti presenti.

C. **CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

Il procedimento amministrativo avviato con l'Istanza di parte, corredata dei documenti elencati nel presente Allegato 1, si conclude:

- a. con la valutazione positiva di concessione dell'autorizzazione regionale in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero per un tempo determinato da espletarsi esclusivamente nel territorio regionale, mediante l'adozione di un **provvedimento espresso e motivato, nella forma di determinazione del Dirigente della competente Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia**;
- b. con la valutazione negativa di diniego, che sarà oggetto di apposita **comunicazione P.E.C.** recante una sintetica motivazione, **notificata** al professionista sanitario istante o al delegato, munito di idoneo e valido documento di Delega.

Nelle ipotesi di irricevibilità, improcedibilità e inammissibilità della domanda declinate nel presente Allegato 1, esso si concluderà con una comunicazione P.E.C. riportante una sintetica motivazione, notificata al professionista sanitario istante o al delegato, munito di idoneo e valido documento di Delega.

A causa dell'articolata complessità dell'espletamento dell'attività istruttoria inerente alle istanze di autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga da parte della Commissione di che trattasi, con pertinenti approfondimenti, accertamenti e verifiche caso per caso, è stato



REGIONE PUGLIA

necessario prescrivere un ampliamento dei tempi procedurali ordinari, con previsione della **conclusione del procedimento amministrativo in argomento entro novanta giorni, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo**, decorrenti dalla presentazione dell'Istanza di esercizio temporaneo in deroga, se effettuata successivamente alla pubblicazione dell'atto cui il presente documento è allegato, o dalla pubblicazione dell'atto cui il presente documento è allegato, in tutte le altre ipotesi.

La **determinazione dirigenziale** emanata a conclusione del procedimento amministrativo ed in esito ad esso sarà **notificata** dall'Ente Regionale al professionista sanitario istante o al delegato, munito di idoneo e valido documento di Delega, a mezzo comunicazione P.E.C..

A seguito dell'emanazione del citato provvedimento amministrativo di concessione dell'autorizzazione regionale in oggetto e della conseguente notifica, il professionista sanitario sarà inserito in **appositi Elenchi Speciali Straordinari Temporanei, tenuti, salvo eventuali deroghe, dagli Ordini Professionali di riferimento**, cui il medesimo dovrà rivolgersi per i consequenziali adempimenti.

Tale previsione è comunque demandata agli Ordini professionali interessati, trattandosi di una materia di pertinenza ordinistica, pertanto, si rimette alla competenza di ciascun Ordine la regolamentazione afferente alla tenuta degli Elenchi Speciali Straordinari Temporanei e all'iscrizione dei professionisti sanitari autorizzati.

Il provvedimento di autorizzazione regionale, emanato in esito e a conclusione del procedimento amministrativo inerente alla materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, soggiace alle prescrizioni normative recate dalla **L. n. 241/1990** anche in termini di potere di **autotutela dell'Ente amministrativo, con facoltà di annullamento d'ufficio o revoca, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, mutamenti della situazione di fatto, ovvero l'accertamento del difetto o della perdita dei requisiti di legge.**

Pertanto, il professionista sanitario beneficiario ha **l'obbligo di comunicare immediatamente alla Regione Puglia ogni variazione della situazione di fatto o di diritto** che possa incidere sul possesso dei requisiti legittimanti l'autorizzazione regionale temporanea, ivi inclusi eventuali provvedimenti disciplinari, penali o di sospensione della professione.



**MODULO DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ESERCIZIO
TEMPORANEO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN DEROGA AL RICONOSCIMENTO DELLE
QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE CONSEGUITE ALL'ESTERO**

Ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023

Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento Promozione della Salute e
del Benessere Animale
Sezione Programmazione e Monitoraggio
Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata
P.E.C.: sezione.asm.regione@pec.rupar.puglia.it

Cognome e Nome	<input type="text"/>
Luogo di nascita	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>
Cittadinanza	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>
Residenza	<input type="text"/>
	(Comune, Provincia, CAP, Via/Piazza, numero civico)
Domicilio	<input type="text"/>
	(Comune, Provincia, CAP, Via/Piazza, numero civico)
Indirizzo P.E.C.	<input type="text"/>
Cellulare	<input type="text"/>

CHIEDE

l'autorizzazione regionale in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023 per la professione sanitaria di

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici ottenuti sulla base

della dichiarazione non veritiera, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

di essere in possesso del seguente titolo di studio estero

(in lingua straniera e in lingua italiana),

conseguito presso

in data

di essere iscritto all'Ordine/Albo professionale di

di non essere iscritto ad alcun Ordine/Albo professionale;

di conoscere le seguenti lingue

ALLEGA

Copia di Certificazione Ufficiale di conoscenza della lingua italiana di livello

Copia della Domanda al Ministero della Salute per il Riconoscimento del Titolo Professionale Sanitario conseguito all'estero;

Copia del Titolo di Studio della qualifica professionale sanitaria in lingua straniera conseguito all'estero con traduzione giurata o asseverata;

Copia della Dichiarazione di Valore dell'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato Estero in cui il titolo di studio è stato conseguito;

Copia dell'Attestazione CIMEA;

Copia del Certificato degli Esami Universitari in lingua straniera con traduzione giurata o asseverata;

Copia di Certificati di Specializzazione in

Copia dell'Iscrizione in lingua straniera all'Ordine/Albo Professionale dello Stato in cui il titolo di studio è stato conseguito con traduzione giurata o asseverata;

Copia del Certificato di Onorabilità Professionale in lingua straniera (Good Standing) in corso di validità con traduzione giurata o asseverata;

Copia di Attestati di Corsi di Formazione in

Curriculum Vitae in formato europeo (Europass) del

Copia fronte/retro di Documento d'Identità in corso di validità del

Dichiarazione di fissazione di domicilio del

Certificato descrittivo dell'attività lavorativa svolta successivamente al conseguimento del titolo, corredato di documenti comprovanti l'esperienza professionale maturata;

Delega del con Documento d'Identità del delegato.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati dalla **Regione Puglia**, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente procedimento amministrativo, in esecuzione di un obbligo di legge o di un compito di interesse pubblico.

I dati potranno essere comunicati unicamente agli enti pubblici o soggetti terzi competenti per legge. L'interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR (tra cui accesso, rettifica e limitazione) e ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Ho letto e compreso l'informativa privacy

Luogo

Data

Firma dell'istante



DELEGA

Il/La sottoscritto/a, Dott./Dott.ssa

nato/a

il

Codice Fiscale

residente/domiciliato in (Comune, Provincia, CAP, Via/Piazza, numero civico)

DELEGA

il/la Sig./Sig.ra

l'Avv.

nato/a

il

Codice Fiscale

residente in (Comune, Provincia, CAP, Via/Piazza, numero civico)

a rappresentarlo/la presso la Regione Puglia nel procedimento amministrativo di autorizzazione regionale in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023 per la professione sanitaria di

Si allega Documento d'Identità del delegato.

Luogo

Data

Firma dell'Istante
